

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
stipulato in data 21.6.2005
CRITERI GENERALI PER LA FRUIZIONE DEI BUONI PASTO DA PARTE DEL
PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO

Il giorno 21 del mese di Giugno dell'anno 2005, presso una sala del Rettorato dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, le parti negoziali composte da:

Delegazione di parte pubblica:

Prof. Gian Carlo PELLACANI (*Presidente*)

Dott. ssa Paola Germana REGGIANI GELMINI (*Direttore Amministrativo*)

R.S.U., nelle persone di:

Fulvio Buonanno.....

Luigi Cafarelli.....

Barbara Rebecchi....

Preziosa Iezzi.....

Filomena Papia.....

.....

.....

.....

.....

Organizzazioni sindacali territoriali, nelle persone di:

Dott. Gianluca Tosetto FLC-CGIL

Dott. Visco Luigi CISL-Università

Sig. Santo Sergi UIL-P.A.

Sig. Martino Antonio S.N.A.L.S.-Conf.S.A.L.

sottoscrivono l'allegato contratto integrativo per la fruizione dei buoni pasto da parte del personale tecnico-amministrativo

PREMESSA

VISTO che l'art. 49, "Mense e Servizi Sociali", del C.C.N.L. 09/08/2000, stabilisce: "*In materia di mense o di servizi sostitutivi nonché di servizi sociali sono confermate le disposizioni dell'art. 3 della legge 29 gennaio 1986, n.° 23 e*";

VISTO che l'art. 15, "Mense e Servizi Sociali", del C.C.N.L. 27/01/2005, (quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003) integra l'art. 49 del C.C.N.L. 09/08/2000;

VISTA l'ipotesi di accordo integrativo per la fruizione dei buoni pasto da parte del personale tecnico-amministrativo, sottoscritta in data 20.5.2005;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'8.6.2005, con la quale detto Organo ha approvato la citata ipotesi di accordo ed ha autorizzato la parte pubblica a

sottoscrivere il relativo contratto integrativo, ai sensi dell'art.3 – comma 3 del CCNL 27.1.2005;

DISCIPLINA PER LA FRUIZIONE DEI BUONI PASTO DA PARTE DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO

Articolo 1 Ai sensi dell'art.49, secondo comma, del CCNL 9.8.2000 hanno diritto ad usufruire del buono pasto i dipendenti di ruolo anche a tempo parziale, nonché il personale con contratto di lavoro a tempo determinato che, nella singola giornata lavorativa, osservano un orario di lavoro ordinario (articolato anche su turnazioni) non inferiore a sette ore, oltre ad un intervallo (da effettuarsi all'interno dell'orario di lavoro stesso) non inferiore a dieci minuti e non superiore alle due ore.

Può usufruirne altresì il dipendente che nella giornata lavorativa effettua, immediatamente dopo l'orario di lavoro ordinario, almeno due ore di lavoro straordinario, nel rispetto della pausa prevista, non inferiore a dieci minuti e non superiore alle due ore, all'interno della quale va consumato il pasto.

In base all'orario di servizio, verrà assegnato trimestralmente un numero di buoni pasto fruibili; detto numero potrà, nel corso dell'anno, essere superato per esigenze di servizio (straordinario).

Articolo 2 Il personale di cui all'art.1 può usufruire del buono pasto esclusivamente in uno degli esercizi pubblici presenti nell'elenco fornito dalla ditta operante nel ramo dell'organizzazione di servizi sostitutivi di mensa mediante la commercializzazione dei buoni pasto, cui l'Ateneo, mediante asta pubblica, ha affidato in concessione il servizio.

Non è consentita alcuna indennità sostitutiva del buono pasto.

Articolo 3 Il personale che si trova nelle condizioni di orario di lavoro descritte dall'art.1 dovrà apporre la firma sul buono pasto nonché la data del giorno in cui ne usufruisce.

Articolo 4 L'Ufficio Acquisti – Economato, a richiesta del dipendente, che rilascerà ricevuta, provvede alla consegna dei buoni pasto.

Il dipendente dovrà utilizzare personalmente i buoni, che non sono cedibili; una volta esauriti, potrà richiederne un ulteriore quantitativo all'Ufficio Acquisti – Economato, rilasciando una auto-dichiarazione con la quale comunica:

- a) eventuali variazioni dell'orario, verificatesi per esigenze di servizio della Struttura, allegando la relativa documentazione controfirmata dal Responsabile della Struttura medesima;
- b) di avere effettuato ore di lavoro straordinario, preventivamente autorizzate dal Responsabile della Struttura, allegando la relativa documentazione controfirmata dal Responsabile della Struttura medesima.

Articolo 5 Per consumare il pasto presso i punti di erogazione convenzionati, ciascun interessato deve essere in possesso degli appositi buoni pasto.

Ad ogni consumazione di un pasto corrisponde l'utilizzo di un solo buono.

Una volta utilizzato il buono deve essere firmato dal fruitore e consegnato al gestore del posto di ristoro che vi apporrà la data di utilizzo.

I suddetti buoni pasto devono essere conservati con la dovuta diligenza.

In caso di furto o smarrimento deve essere data immediata comunicazione scritta all'Università Ufficio Acquisti - Economato, il quale provvederà ad informare il soggetto erogatore. L'Ufficio Acquisti - Economato, a richiesta del dipendente, rilascerà i nuovi buoni pasto solo a fronte della presentazione di copia della denuncia di smarrimento o furto rilasciata dalla Questura.

Restano a carico del dipendente tutti i costi relativi ad eventuali pasti consumati fino alla data della comunicazione del furto o smarrimento.

Il buono pasto non dà diritto a resti in denaro, ad alcun titolo.

Eventuali bevande e razioni supplementari rispetto al pasto tipo saranno pagate dal dipendente direttamente al soggetto erogatore.

Venuta meno la ragione di utilizzo dei buoni pasto, i restanti dovranno essere immediatamente riconsegnati all'Ufficio Acquisti - Economato.

Articolo 6 I buoni pasto sono: non cumulabili, strettamente personali, non è consentito il trasferimento o la cessione ad alcuno, sia esso dipendente ovvero estraneo all'amministrazione universitaria.

L'amministrazione universitaria si riserva di effettuare controlli a campione (per un minimo del 5% dei dipendenti) circa il rispetto delle disposizioni di cui al precedente comma, nonché della regolare utilizzazione del servizio sostitutivo di mensa.

Qualora dovesse riscontrare violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, il Rettore potrà disporre l'esclusione dalla fruizione del servizio dietro conforme delibera del Consiglio di Amministrazione da adottarsi previa contestazione per iscritto del fatto all'interessato, con fissazione di un congruo termine al fine di consentire allo stesso di presentare le proprie controdeduzioni.

Il periodo di esclusione dalla fruizione del servizio verrà fissato dal Consiglio di Amministrazione, fino ad un massimo di tre mesi.

Qualora dai controlli effettuati dovesse risultare un irregolare utilizzo del buono pasto (es. in periodo di ferie o, comunque, in giorni di assenza dal lavoro), l'interessato dovrà corrispondere all'Amministrazione universitaria la quota parte del costo del pasto previsto nella convenzione a carico dell'Ateneo, restando impregiudicata la facoltà per l'Amministrazione di adottare il provvedimento sanzionatorio di cui al comma precedente.

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

Prof. Gian Carlo PELLACANI_f.to Gian Carlo Pellacani_

Dott. ssa Paola Germana REGGIANI_f.to Paola Reggiani Gelmini

DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

R.S.U._f.to Fulvio Buonanno____
____f.to Filomena Papia____
____f.to Barbara Rebecchi____
____f.to Luigi Cafarelli____
____f.to Preziosa Iezzi____

F.L.C.-C.G.I.L._f.to Gianluca Tosetto_

C.I.S.L. – Università _f.to Luigi Visco_

U.I.L. – P.A. ____f.to Santo Sergi____

S.N.A.L.S. - Conf.S.A.L. f.to Martino Antonio_